

Rappresentanti della sicurezza: proroga al 16 maggio per la comunicazione



Slitta la nuova operazione online (o via fax), procedura da ripetere se effettuata in precedenza.

Più tempo per comunicare all'INAIL il nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E l'operazione dovrà essere realizzata via web, utilizzando il nuovo [modello "Dichiarazione RIs"](#) (o, in alternativa, il fax). E' quanto stabilito dalla circolare n. 11 recentemente emanata dall'Istituto, che fa slittare al 16 maggio prossimo il termine per l'invio.

Spetta al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) l'aver rafforzato le funzioni di questa figura aziendale, facendone un punto di riferimento all'interno dell'impresa per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la prevenzione/informazione dei dipendenti. Resta di responsabilità del datore di lavoro (o del dirigente pubblico o privato) comunicare all'INAIL entro il 31 marzo il nominativo dell'incaricato in carica dal 31 dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, per il primo anno di applicazione - il 2009, per l'appunto - si è scelto di prorogare la scadenza ultima di oltre un mese e mezzo. Per assolvere a quest'obbligo di legge bisogna spedire il modulo [via internet](#) (o via fax, al numero 800.657.657).

I Consulenti del lavoro potranno sostituirsi ai datori nella comunicazione, secondo una procedura semplificata per i clienti già inseriti nella "delega" INAIL del professionista.

I dati richiesti permetteranno, così, di individuare l'unità produttiva interessata, il nome del rappresentante per la sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l'incarico. Nel caso insorgessero inconvenienti durante l'inserimento telematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il [modello RIs all'INAIL o scaricarlo dal sito](#), e inviarlo al già citato numero di fax (800.657.657).

Chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l'invio secondo le nuove procedure stabilite dalla circolare.

In caso di inadempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione.